



**studioalessio.com**  
*dottore commercialista e revisore dei conti*



*Edizione 1.0.0 (c) - 10/2016*



## REGIME FORFETTARIO

La legge di Stabilità 2016 (art. 54-89 Legge nr. 190/2014) ha disciplinato il **nuovo regime forfettario** prevedendo la un nuovo regime di tassazione per quelle attività produttive di ridotte dimensioni. In realtà, si tratta di un regime destinato a rimpiazzare il precedente regime dei “minimi” che, per confusione normativa, continua a convivere con il nuovo dei “forfettari”.

Il nuovo regime fiscale agevolato si rivolge, dunque, sia ai soggetti in attività sia a chi decide di intraprendere un’attività d’impresa, arte o professione ed è il *regime naturale*, ossia si applica automaticamente a tutti i soggetti che ne hanno i requisiti salvo opzione (valida almeno per un triennio) per la tassazione secondo i modi ordinari da esprimere in sede di dichiarazione. Perciò, salvo diversa decisione, in presenza dei requisiti previsti, trova applicazione il nuovo regime forfettario.

Rispetto al passato, l’adesione al regime non prevede limiti di durata o di età del contribuente.

Coloro i quali aprono partita IVA nel 2016 ed intendono avvalersi del regime forfettario, devono necessariamente indicare il codice 2 nel modello AA9 per l’inizio attività.

In ogni caso, il presupposto fondamentale rimane il *comportamento concludente*, rilevabile dall’emissione di fatture senza Iva e ritenuta d’acconto e contenenti la descrizione del regime di appartenenza.

### **REQUISITI DI ACCESSO**

Il regime presuppone la verifica preliminare di determinati criteri d’accesso anche in considerazione del tipo di attività svolta.

Dunque, il nuovo regime fiscale agevolato è rivolto a **persone fisiche** esercenti attività d’impresa, arte o professione in forma individuale (ditte individuali, professionisti, imprese familiari) che:



1. nell'anno precedente – a quello in cui si intende accedere – abbiano conseguito ricavi o compensi (incassati), ragguagliati ad anno, non superiori ai seguenti limiti:

Attività	Codice ATECO	Limite Ricavi	Coefficiente
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione	64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88	30mila	78%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50mila	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40mila	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30mila	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41 – 42 – 43 – 68	25mila	86%
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	45mila	40%
Intermediari del commercio	46.1	25mila	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	55 – 56	50mila	40%
Altre attività	01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 – 49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99	30mila	67%

Nel calcolo del totale dei ricavi/compensi:

- non si considerano i ricavi/compensi indicati per adeguamento agli studi di settore;



- nel caso di esercizio di più attività rientranti in differenti codici ATECO, si considera il limite più elevato previsto per le diverse attività;
  - la verifica del limite deve essere fatto considerando i ricavi/compensi determinati secondo il regime precedente di appartenenza (criterio di competenza o criterio di cassa);
2. riguardo ai **professionisti**, ai fini del tetto dei 30.000 euro, si considerano i compensi incassati nell'anno e non già il volume d'affari rilevato ai fini IVA;
  3. abbiano sostenuto **costi per il lavoro** (lavoro accessorio, lavoro dipendente, compensi ai collaboratori, co.co.pro., associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore) complessivamente **non superiori a 5.000 euro lordi**;
  4. abbiano sostenuto alla data di chiusura dell'esercizio un **costo complessivo per beni strumentali non superiore a 20.000 euro**, al lordo degli ammortamenti. Va precisato che concorrono alla formazione del limite, nella misura del 50%, anche i *beni utilizzati promiscuamente* per l'esercizio dell'impresa e per l'uso personale, indipendentemente dall'utilizzo effettivo. Mentre **non concorrono i beni strumentali con costo unitario non superiore a 516,45 euro** e i **beni immobili** utilizzati nell'esercizio dell'impresa;
  5. abbiano percepito, nell'anno precedente, **redditi da lavoro dipendente e/o assimilati non superiori a 30.000 euro** (i redditi da pensione concorrono al raggiungimento della soglia).

È importante sottolineare che:

- rispetto al passato non è necessario che il reddito d'impresa/lavoro autonomo risulti prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato (in precedenza costituiva requisito d'accesso, ora ipotesi di esclusione);
- la condizione suddetta non va verificata nei casi di rapporto di lavoro cessato (anche se la disposizione non chiarisce efficacemente il caso in cui il soggetto intenda aderire al regime forfetario nello stesso anno in cui ha luogo la cessazione del rapporto di lavoro).

*In ogni caso, le condizioni di accesso al nuovo regime fiscale agevolato sono:*



1. non esercitare attività professionale, artistica o d'impresa nei 3 anni precedenti (in forma familiare o associata);
2. la nuova attività non deve costituire la prosecuzione di un'attività esistente (escluso i casi di pratica obbligatoria per l'esercizio della stessa);
3. nel caso si tratti di *prosecuzione di un'attività esercitata da terzi*, i ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente, non devono superare le soglie previste per l'ingresso nel nuovo regime.

Pertanto, i requisiti di accesso devono essere valutati rispetto al periodo d'imposta precedente. Tale verifica deve essere poi confermata nella compilazione del quadro LM – UnicoPF.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono **esclusi** dal nuovo regime fiscale forfettario i contribuenti:

1. che si avvalgono di *regimi speciali ai fini IVA* (es. tabacchini, editoria, agricoltura, agriturismo, agenzia viaggi, vendite a domicilio, vendita beni usati, ecc.). L'esclusione permane anche in caso di ulteriore attività invece ammessa;
2. che si avvalgono di *regimi forfettari* di determinazione del reddito;
3. *non residenti*, ad eccezione dei residenti in uno degli stati membri dell'Ue, a patto che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
4. che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di *cessione di fabbricati* e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
5. partecipanti a *società di persone, associazioni professionali* (art. 5 Tuir) o a *società a responsabilità limitata* che abbiano optato per la "trasparenza fiscale" (art. 116 Tuir). Ne segue che non costituisce causa di esclusione la qualità di socio di una SRL che adotta il criterio della tassazione ordinaria (ossia, senza opzione per la trasparenza fiscale). La causa di esclusione opera a condizione che la società sia attiva, ovvero abbia effettivamente svolto attività economica. La causa di esclusione non opera, invece, qualora la *partecipazione sia stata ceduta entro la fine del periodo d'imposta precedente e*



*prima* (AdE circ. nr. 10/2016). Ovviamente, l'esclusione non opera in caso di amministratore di società non socio.

Le cause di esclusione devono essere verificate con riferimento allo stesso periodo d'imposta di applicazione. Tant'è che, in sede di dichiarazione fiscale (quadro LM – UnicoPF) il contribuente deve confermare l'assenza di cause ostative.

### **EFFETTI FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO**

In presenza di cause di esclusione sopravvenute ovvero di successiva perdita dei requisiti, l'uscita dal regime forfettario *decorre dal periodo d'imposta successivo.*

Ciò comporta:

- applicazione della tassazione nei modi ordinari (semplificato o ordinario)
- ripresa degli ammortamenti per i beni strumentali esistenti nel periodo d'imposta precedente all'ingresso nel regime agevolato;
- ripresa dei decimi residui relativi alle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Ovviamente, sono persi i decimi concomitanti con il periodo di permanenza nel regime agevolato;
- i ricavi/compensi e gli acquisti/rimanenze permangono nel regime (forfettario) in cui si sono manifestati non assumendo alcuna rilevanza nel regime ordinario.

### **AGEVOLAZIONE PREVIDENZIALE INPS**

I contribuenti, che hanno l'obbligo del versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti INPS, possono beneficiare della riduzione contributiva.

La Legge di Stabilità ha stabilito, infatti, che sul reddito forfettario si applica la **contribuzione ridotta del 35%**. Successivamente l'INPS, con la Circolare n. 35 del 19.2.2016, ha chiarito due punti fondamentali per l'adesione al regime previdenziale agevolato:

- i **soggetti già in attività al 31 gennaio 2015** devono compilare il modello telematico **entro il 28 febbraio** dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato;



- **i soggetti che avviano una nuova attività d'impresa a partire dal 1° gennaio 2016**, e soddisfano i requisiti per l'adesione al regime agevolato forfetario (e di conseguenza al regime contributivo agevolato), devono presentare telematicamente l'apposita dichiarazione di adesione, *"con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale"*.

Inoltre, entro il suddetto termine, il beneficio della riduzione contributiva deve essere confermato secondo la formalità telematica.

### **CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE**

La legge di Stabilità stabilisce che gli aderenti al regime determinano *"il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata"*.

Dal reddito si possono *dedurre i contributi previdenziali* previsti dalla legge, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e i contributi versati per i collaboratori non a carico, a patto che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa su questi ultimi.

La tassazione agevolata consiste nell'applicazione – al reddito forfetariamente determinato al netto dei contributi previdenziali versati – dell'imposta sostitutiva (quadro LM – UnicoPF):

- **5%** per i *primi 5 anni*
- **15%** per i *successivi* ovvero per coloro in attività che accedono al nuovo regime forfetario.

Tuttavia, nella valutazione di convenienza fiscale di accedere a tale regime agevolato, è bene considerare che, applicando l'imposta sostitutiva, sono **escluse**:

- *detrazioni per carichi di famiglia*
- *detrazioni per spese medico-sanitarie, ecc.*
- *detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia*. In tal caso, pare sia possibile riprendere i decimi di detrazione residui in caso di fuoriuscita dal regime nel decennio di detrazione



salvo che ci siano **altri redditi** (di capitale, fondiario, lavoro dipendente, ecc.) da tassare in sede di dichiarazione fiscale.

Le *rimanenze di magazzino relative al periodo d'imposta precedente* all'accesso al regime agevolato non hanno alcuna rilevanza: nel nuovo regime forfetario i costi sono esclusi dalla determinazione dell'imponibile fiscale. Inoltre, è necessario calcolare e versare la *rettifica IVA* per i beni non ancora ceduti (magazzino) o non completamente ammortizzati (cespiti).

Inoltre, il reddito forfetariamente determinato è considerato ai fini della valutazione dello stato di familiare a carico ovvero della compilazione del modello ISEE.

### **VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO**

Per i soggetti che accedono al regime forfetario sono previsti, inoltre, i seguenti vantaggi contabili:

- *esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili*, sia ai fini IVA che ai fini reddituali. E' sufficiente numerare progressivamente i documenti di acquisto e conservare in ordine tutti i documenti comprovanti il reddito prodotto;
- *non assoggettamento ad IVA* delle operazioni di vendita ed indetraibilità dell'IVA sulle operazioni d'acquisto. Perciò, da un lato le fatture emesse non devono riportare l'IVA, mentre l'imposta sulle fatture di acquisto rappresenta un costo;
- *esonero dagli obblighi di liquidazione, di dichiarazione ai fini IVA*;
- *non assoggettamento a ritenuta d'acconto* dei compensi;
- *non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta*. Il soggetto forfetario non opera ritenute d'acconto per i servizi professionali ricevuti;
- *esonero dall'IRAP* nonché del relativo adempimento dichiarativo;
- *esonero dall'applicazione degli studi di settore/parametri*;
- *effettuazione acquisti comunitari* secondo le regole ordinarie: solo per gli acquisti superiori ai 10.000 euro occorre iscrizione Vies, integrazione e versamento IVA (non detraibile) e compilazione elenchi Intrastat;





- *determinazione forfetaria del reddito* attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti e, conseguente, irrilevanza di costi e spese;
- *riduzione del 35% (su opzione) della contribuzione previdenziale INPS* per gli iscritti alle gestioni speciali commercianti ed artigiani. Per le altre casse di previdenza non è prevista alcuna riduzione anche se le casse professionali prevedono già una riduzione contributiva per i nuovi iscritti;
- *applicazione di un'imposta sostitutiva del 15%* al reddito forfetariamente determinato, da liquidare secondo le regole previste per il versamento dell'IRPEF. Per i primi 5 anni, tale imposta è ridotto al 5%.

\* \* \*